SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 136° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 22 febbraio 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1995.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali di Brescia, Rovigo, Verona, Genova, La Spezia, Modena, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Arezzo, Pistoia, Terni, Ascoli Piceno, Macerata, Latina, Chieti, Campobasso, Avellino, Napoli, Taranto, Oristano e Sassari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1995.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali di Belluno, Massa-Carrara, Pisa, Perugia, Ancona, Rieti, Pescara, Isernia, Foggia, Matera e Potenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1995.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali di Cuneo, Mantova, Pavia, Sondrio, Venezia, Gorizia, Imperia, Savona, Parma, Lucca, Teramo e Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1995.

Rettifica ed integrazione alle tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali stabilite con i decreti presidenziali in data 5 novembre 1993, 24 novembre 1994 e 15 febbraio 1995.

95A1089-95A1090 e 95A1169-95A1168

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1995.

Sospensione di un amministratore dalla carica di deputato regionale della Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione in data 13 febbraio 1995 con la quale la procura della Repubblica di Messina ha dato notizia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 6 febbraio 1995 dal g.i.p. del tribunale di Messina nei confronti del deputato regionale della Sicilia sig. Salvatore Sciangula per i reati di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 323, comma 2, e 319 del codice penale;

Vista la comunicazione del commissariato dello Stato nella regione Sicilia n. 17/2A2 - Ris del 13 febbraio 1995;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Salvatore Sciangula;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Salvatore Sciangula è sospeso dalla carica di deputato regionale della Sicilia a decorrere dal 6 febbraio 1995.

In caso di revoca del suddetto provvedimento giudiziario, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 15 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

95A1092

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 gennaio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 7 dicembre 1994 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova al trapianto di rene in età adulta da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1995 concernente il «rinnovo dell'autorizzazione all'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova al trapianto di rene in età adulta da cadavere a scopo terapeutico»;

Considerato che per un mero errore nel citato decreto sono stati inseriti nominativi di sanitari non autorizzati;

Ritenuto che occorre sostituire l'art. 3;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale 7 dicembre 1994 è sostituito dal seguente:

Art. 3. — Le operazioni di trapianto di rene in età adulta devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ancona prof. Ermanno, ordinario di chirurgia generale e direttore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Rigotti dott. Paolo, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Merigliano prof. Stefano, professore associato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Zaninotto prof. Giovanni, professore associato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Battaglia dott. Giorgio, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Rossi dott. Mauro, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Ferraresso dott. Mariano, medico assistente dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1109

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Agnano 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Agnano» manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5000;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale di Agnano», manifestazione 1995 abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran Premio Lotteria di Agnano» con inizio il 5 febbraio 1995, si concluderà il 23 aprile 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG e AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 23 aprile 1995 alle ore 17.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 23 aprile 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran Premio Lotteria di Agnano».

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio ad effettuare un sorteggio tra i cavalli classificatisi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale di Agnano», manifestazione 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 18 aprile 1995.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 17 del giorno 23 aprile 1995.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i Giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 20 aprile 1995.

Art. 9.

Il dott. Alessandro Marini Balestra, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 5

95A1108

DECRETO 16 febbraio 1995.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che ha elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che fissa al 57% l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1994, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite dell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1994 è stata quella di L. 155.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento, prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1994, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
15.027	59.007	15.966	10.000	100.000
15.544	60.340	16.366	10.250	102.500
16.061	61.674	16.765	10.500	105.000
16.578	63.008	17.164	10.750	107.500
17.095	64.342	17.563	11.000	110.000
17.612	65.676	17.962	11.250	112.500
18.130	67.009	18.361	11.500	115.000
18.646	68.343	18.761	11.750	117.500
19.163	69.677	19.160	12.000	120.000
19.680	71.011	19.559	12.250	122.500
20.198	72.344	19.958	12.500	125.000
20.715	73.678	20.357	12.750	127.500
21.232	75.012	20.756	13.000	130.000
21.749	76.346	21.155	13.250	132.500
22.265	77.680	21.555	13.500	135.000
22.783	79.013	21.954	13.750	137.500
23.300	80.347	22.353	14.000	140.000
23.817	81.681	22.752	14.250	142.500
24.334	83.015	23.151	14.500	145.000
24.851	84.349	23.550	14.750	147.500
25.368	85.682	23.950	15.000	150.000
25.885	87.016	24.349	15.250	152.500
26.402	88.350	24.748	15.500	155.000
26.919	89.684	25.147	15.750	157.500
27.436	91.018	25.546	16.000	160.000
27.954	92.351	25.945	16.250	162.500
28.470	93.685	26.345	16.500	165.000
28.987	95.019	26.744	16.750	167.500
29.504	96.353	27.143	17.000	170.000
29.711	96.886	27.303	17.100	171.000
29.918	97.420	27.462	17.200	172.000
30.125	97.953	27.622	17.300	173.000
30.331	98.487	27.782	17.400	174.000
30.539	99.020	27.941	17.500	175.000
31.056	100.354	28.340	17.750	177.500
31.573	101.688	28.739	18.000	180.000
32.089	103.022	29.139	18.250	182.500
32.606	104.356	29.538	18.500	185.000
33.124	105.689	29.937	18.750	187.500
33.641	107.023	30.336	19.000	190.000
34.158	108.357	30.735	19.250	192.500

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
34.675	109.691	31.134	19.500	195.000
35.192	111.024	31.534	19.750	197.500
35.709	112.358	31.933	20.000	200.000
36.226	113.692	32.332	20.250	202.500
36.743	115.026	32.731	20.500	205.000
37.260	116.360	33.130	20.750	207.500
37.778	117.693	33.529	21.000	210.000
38.294	119.027	33.929	21.250	212.500
38.811	120.361	34.328	21.500	215.000
39.328	121.695	34.727	21.750	217.500
39.845	123.029	35.126	22.000	220.000
40.363	124.362	35.525	22.250	222.500
40.880	125.696	35.924	22.500	225.000
41.396	127.030	36.324	22.750	227.500
41.913	128.364	36.723	23.000	230.000
42.430	129.698	37.122	23.250	232.500
42.948	131.031	37.521	23.500	235.000
43.465	132.365	37.920	23.750	237.500
43.982	133.699	38.319	24.000	240.000
44.499	135.033	38.718	24.250	242.500
45.015	136.367	39.118	24.500	245.000
45.533	137.700	39.517	24.750	247.500
46.050	139.034	39.916	25.000	250.000
46.567	140.368	40.315	25.250	252.500
47.084	141.702	40.714	25.500	255.000
47.602	143.035	41.113	25.750	257.500
48.118	144.369	41.513	26.000	260.000
48.635	145.703	41.912	26.250	262.500
49.152	147.037	42.311	26.500	265.000
49.669	148.371	42.710	26.750	267.500
50.187	149.704	43.109	27.000	270.000
50.704	151.038	43.508	27.250	272.500
51.220	152.372	43.908	27.500	275.000
51.737	153.706	44.307	27.750	277.500
52.254	155.040	44.706	28.000	280.000
52.772	156.373	45.105	28.250	282.500
53.289	157.707	45.504	28.500	285.000
53.806	159.041	45.903	28.750	287.500
54.322	160.375	46.303	29.000	290.000
54.839	161.709	46.702	29.250	292.500
55.357	163.042	47.101	29.500	295.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
55.874	164.376	47.500	29.750	297.500
56.391	165.710	47.899	30.000	300.000
56.908	167.044	48.298	30.250	302.500
57.425	168.378	48.697	30.500	305.000
57.942	169.711	49.097	30.750	307.500
58.459	171.045	49.496	31.000	310.000
58.976	172.379	49.895	31.250	312.500
59.493	173.713	50.294	31.500	315.000
60.011	175.046	50.693	31.750	317.500
60.528	176.380	51.092	32.000	320.000
61.044	177.714	51.492	32.250	322.500
61.561	179.048	51.891	32.500	325.000
62.078	180.382	52.290	32.750	327.500
62.596	181.715	52.689	33.000	330.000
63.113	183.049	53.088	33.250	332.500
63.630	184.383	53.487	33.500	335.000
64.146	185.717	53.887	33.750	337.500
64.663	187.051	54.286	34.000	340.000
65.181	188.384	54.685	34.250	342.500
65.698	189.718	55.084	34.500	345.000
66.215	191.052	55.483	34.750	347.500
66.732	192.386	55.882	35.000	350.000
67.248	193.720	56.282	35.250	352.500
67.766	195.053	56.681	35.500	355.000
68.283	196.387	57.080	35.750	357.500
68.800	197.721	57.479	36.000	360.000
69.317	199.055	57.878	36.250	362.500
69.834	200.389	58.277	36.500	365.000
70.352	201.722	58.676	36.750	367.500
70.868	203.056	59.076	37.000	370.000
71.385	204.390	59.475	37.250	372.500
71.902	205.724	59.874	37.500	375.000
72.420	207.057	60.273	37.750	377.500
72.937	208.391	60.672	38.000	380.000
73.454	209.725	61.071	38.250	382.500
73.970	211.059	61.471	38.500	385.000
74.487	212.393	61.870	38.750	387.500
75.005	213.726	62.269	39.000	390.000
75.522	215.060	62.668	39.250	392.500
76.039	216.394	63.067	39.500	395.000
76.556	217.728	63.466	39.750	397.500

N B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
77.072	219.062	63.866	40.000	400.000
78.107	221.729	64.664	40.500	405.000
79.141	224.397	65.462	41.000	410.000
80.175	227.064	66.261	41.500	415.000
81.209	229.732	67.059	42.000	420.000
82.243	232.400	67.857	42.500	425.000
83.278	235.067	68.655	43.000	430.000
84.311	237.735	69.454	43.500	435.000
85.346	240.402	70.252	44.000	440.000
86.380	243.070	71.050	44.500	445.000
87.414	245.737	71.849	45.000	450.000
88.448	248.405	72.647	45.500	455.000
89.482	251.073	73.445	46.000	460.000
90.516	253.740	74.244	46.500	465.000
91.550	256.408	75.042	47.000	470.000
92.585	259.075	75.840	47.500	475.000
93.618	261.743	76.639	48.000	480.000
94.652	264.411	77.437	48.500	485.000
95.687	267.078	78.235	49.000	490.000
96.720	269.746	79.034	49.500	495.000
97.755	272.413	79.832	50.000	500.000
98.789	275.081	80.630	50.500	505.000
99.823	277.748	81.429	51.000	510.000
100.857	280.416	82.227	51.500	515.000
101.891	283.084	83.025	52.000	520.000
102.925	285.751	83.824	52.500	525.000
103.959	288.419	84.622	53.000	530.000
104.994	291.086	85.420	53.500	535.000
106.028	293.754	86.218	54.000	540.000
107.061	296.422	87.017	54.500	545.000
108.096	299.089	87.815	55.000	550.000
109.130	301.757	88.613	55.500	555.000
110.164	304.424	89.412	56.000	560.000
111.198	307.092	90.210	56.500	565.000
112.233	309.759	91.008	57.000	570.000
113.266	312.427	91.807	57.500	575.000
114.300	315.095	92.605	58.000	580.000
115.335	317.762	93.403	58.500	585.000
116.368	320.430	94.202	59.000	590.000
117.403	323.097	95.000	59.500	595.000
118.437	325.765	95.798	60.000	600.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

95A1122

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 1995.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 11 agosto 1994 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 22 febbraio 1995 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 7,50 per cento all'8,25 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 22 febbraio 1995 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 7,50 per cento all'8,25 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa è variata dall'1 per cento all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1995

Il Governatore: FAZIO

95A1170

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Novate Mezzola dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'acquedotto Valle Ghiacciaio-Fopaccia da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/59303).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 settembre 1994, prot. n. 47287, dal comune di Novate Mezzola per la realizzazione dell'acquedotto Valle Ghiacciaio-Fopaccia su un'area ubicata nel comune di Novate Mezzola (Sondrio), mappali 155, 154, 153, 36, 72, foglio n. 53, mappali 73, 16, 17, 15, 14, 28, 27, 29, 43, 48, 59, 60, 61, 58 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 03, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 03, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Novate Mezzola (Sondrio), mappali 155, 154, 153, 36, 72, foglio n. 53, mappali 73, 16, 17, 15, 14, 28, 27, 29, 43, 48, 59, 60, 61, 58 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 03, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0916

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo fabbricato rurale localizzato in Valgrosina da parte della sig.ra Pini Giuseppina. (Deliberazione n. V/59318).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 15 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 ottobre 1994, prot. n. 48526, dalla sig.ra Pini

Giuseppina per la realizzazione di un piccolo fabbricato rurale localizzato in Valgrosina su un'area ubicata nel comune di Grosio, mappale 564, foglio n. 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità socio-economica dell'opera in oggetto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio, mappale 564, foglio n. 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0921

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione di una baracca metallica e la realizzazione di una costruzione in muratura da parte del «Consorzio Alpe Fora». (Deliberazione n. V/59319).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 ottobre 1994, prot. n. 48566, dal Consorzio Alpe Fora per la sostituzione di una baracca metallica e la realizzazione di una costruzione in muratura su un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco, mappale 1, foglio n. 1 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della

legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità pubblica e sociale dell'opera;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco, mappale 1, foglio n. 1 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0920

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi nell'«Albergo Paradiso» da parte della sig.ra Biancotti Pia. (Deliberazione n. V/59320).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 15 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 ottobre 1994, prot. n. 47856, dalla sig.ra Biancotti Pia per la realizzazione di opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi «Albergo Paradiso» su un'area ubicata nel comune di Tirano, mappali 160, 161, foglio n. 69 (per la sola parte interessata dall'intervento)

sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza economico-sociale dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano, mappali 160, 161, foglio n. 69 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0919

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Samolaco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'acquedotto comunale «Borlasca-S. Pietro» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/59321).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di

opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 settembre 1994, prot. n. 44813, dal comune di Samolaco per la realizzazione di acquedotto comunale «Borlasca-S. Pietro» su un'area ubicata nel comune di Samolaco (Sondrio), mappali 54, 14, 223, 8, 5, 65, 68, foglio n. 12 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità pubblica e sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Samolaco (Sondrio), mappali 54, 14, 223, 8, 5, 65, 68, foglio n. 12 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione ed il potenziamento dell'acquedotto comunale in località Fochin da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/59322).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 11 ottobre 1994, prot. n. 48820, dal comune di Valdidentro per la sistemazione ed il ripristino dell'acquedotto comunale in località Fochin su un'area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 1, 97, 98, 99, 110, 115, 116, 131, foglio n. 63 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità pubblica e sociale dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 1, 97, 98, 99, 110, 115, 116, 131, foglio n. 63 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0918

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1994 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 28 novembre 1994), **coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 1995, n. 22** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1995), **recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624». Il D.L. n. 624/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché sostituito dal presente decreto, a norma dell'art. 17 dello stesso (il relativo comunicato è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1995).

Art. 1.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il D.P.C.M. 10 novembre 1994 sostituisce con il testo che segue il dispositivo del D.P.C.M. 8 novembre 1994 (pubblicato nalla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1994), concernente dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1995 lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa ed individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624».

Art. 2.

1. *È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli*

di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. *Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.*

4. *Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per l'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.*

5. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

6. *Ai fini della verifica dei danni subìti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.*

7. *I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 12-*bis*, comma 1, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ha aggiunto, al comma 1, dopo le parole: «le risorse di cui al comma 2» le seguenti parole: «con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Art. 3.

1. *Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:*

a) *per la riparazione dei danni subìti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;*

b) *per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;*

c) *per la riparazione dei danni subìti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;*

d) *per il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.*

2. *Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.*

3. *Agli interventi di riparazione di cui alla lettera* a) *del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.*

4. *In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.*

5. *Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera* c), *dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.*

6. *Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 12-*bis*, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ha abrogato, al comma 1, lettera *c)*, le parole: «, nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini».

— Per il D.P.C.M. 10 novembre 1994 si veda in nota all'art. 1

Art. 4.

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. *Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sentiti le regioni e gli enti locali competenti, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.*

3. *Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.*

4. *I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introiti così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.*

5. *Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*ter, *della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993.*

6. Le somme stanziate nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a *sei mesi, né comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995;* è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente e con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

Riferimenti normativi:

— L'art. 7, comma 2-*bis*, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ha aggiunto, in fondo al primo periodo del comma 1, le parole: «nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme.».

— Il comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), introdotto dal comma 3 dell'art. 12 del D.L. n. 398/1993, prevede che: «I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-*bis* le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati».

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, anche i testi dei commi 3 e 6-*bis* del medesimo art. 17, citati nel sopra riportato comma 6-*ter*:

«3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'art. 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'art. 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera *f)*, qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto

4-6 *(Omissis)*

6-*bis*. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere *b), c), f), l),* ed *m),* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adottata con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma».

— Il D.L. n. 398/1993 reca: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia». Si trascrive il testo del relativo art. 1, per la parte che qui interessa:

«Art. 1 *(Programmi di investimento 1993-1995)*. — 1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro novanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'art 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995 in esecuzione del presente decreto

3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilità alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate.

4-5 *(Omissis)*»

Art. 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare *sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza,* in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1-bis. *Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-*ter *del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.*

1-ter. *Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere si intende reso in senso favorevole o l'autorizzazione si intende concessa. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori.*

2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che

saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 1497/1939 reca norme in materia di protezione delle bellezze naturali.

— Il D.L. n. 312/1985 reca: «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale». Si trascrive il testo del relativo art. 1-*ter*, aggiunto dalla legge di conversione:

«Art. 1-*ter*. — 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-*bis*, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 6.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 30 aprile 1995.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

3-bis. *All'articolo 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225».*

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono essere eseguiti fino al 5 maggio 1995. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere presentata entro il giorno 5 giugno 1995.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa alla stessa data del 30 aprile 1995; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, rispettivamente, con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati di quattro mesi; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nel presente articolo, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1994.

8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.

9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.

10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.

12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

12-bis. *Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.*

13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.

14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa *necessaria per effettuare le annotazioni di legge.* La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative e penali

previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subìto rilevanti danni *attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12,* sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma.

16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

16-bis. *Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore al lire 2.000.000.*

16-ter. *I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire* una tantum *dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma.*

16-quater. *L'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera* c), *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili.*

Riferimenti normativi:

— Il n. 4) del primo comma dell'art. 2195 del codice civile prevede che siano soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitino un'attività bancaria o assicurativa.

— Si riporta il testo dell'art. 10, n. 13), del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come da ultimo modificato dal presente articolo:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta).* — Sono esenti dall'imposta:

1-12) *(omissis);*

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2, a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, *o della legge 24 febbraio 1992, n. 225».*

— La legge n. 225/1992 disciplina l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

— Gli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) riguardano rispettivamente: la fatturazione delle operazioni; la registrazione delle fatture; la registrazione dei corrispettivi; la registrazione degli acquisti; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta; l'inizio, la variazione e la cessazione di attività. L'art. 27 riguarda le modalità e i termini di liquidazione e di effettuazione dei versamenti mensili. L'art. 33 concerne le semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti (contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività). Il quarto comma dell'art. 74 prevede che: «Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusioni tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per i periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma».

— Si trascrive, nell'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 9 *(Termini per la presentazione delle dichiarazioni).* — Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese della scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.

I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 maggio il Ministero delle finanze può consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera *c)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta.

La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque contestata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32».

«Art. 10 *(Dichiarazione nei casi di liquidazione)*. — In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art 9 nei termini ivi indicati».

«Art. 11 *(Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione)*. — In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggette a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa

In caso di fusione di più società deve essere presentata, dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art 8.

In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art. 123-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società».

«Art. 22 *(Tenuta e conservazione delle scritture contabili)*. — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)* dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

«Art. 39 *(Redditi determinati in base alle scritture contabili)*. — Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera *d)* del precedente comma:

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

b) quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera *d)* del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo».

— Si riporta il testo dell'intero art. 44 del D.Lgs. n. 504/1992, recante riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«Art. 44 (*Certificazioni degli enti locali e dei consorzi*). — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.

2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica».

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 26 (*Sanzioni penali*). Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

— La legge n. 97/1986 reca: «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi».

Art. 7.

1. *Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.*

2. *Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

3. *L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.*

4. *L'istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonché dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.*

5. *Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.*

6. *L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.*

7. *Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.*

8. *All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) fissa, fra l'altro, la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a favore dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti stessi (comma 1), rispettivamente nella misura del 9,60 per cento e dell'1 per cento, per effetto della modifica di aliquota disposta, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 6, comma 11, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché di quello dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, dai lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari (nella misura del 5,6 per cento, in conseguenza della modifica di aliquota disposta, dal 1° gennaio 1994, dall'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) fino al limite di L. 40.000.000 annue di reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce (vedi però il comma che segue), con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione (commi 8 e 9). Sulla quota eccedente il limite di L. 40.000 000 e fino al limite di L. 150.000.000 annue (limite così modificato dall'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) il comma 14 stabilisce che sia dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4,60 per cento (in conseguenza della modifica di aliquota disposta, dal 1° gennaio 1993, dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 384/1992 sopra citato), da ripartirsi, sui redditi da lavoro dipendente, nella misura del 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e dello 0,80 per cento a carico del lavoratore come prevede, in virtù della modifica di aliquota, il successivo comma 15.

L'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che «A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti nella predetta legge relativi al medesimo anno».

— Il D.L. n. 654/1994 (Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato) non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 28 novembre 1994, in quanto le disposizioni del medesimo decreto-legge sono state abrogate dal comma 9 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (che ne ha anche fatto salvi gli effetti), tenuto conto che i precedenti commi dello stesso art. 13 recano una disciplina integralmente sostitutiva delle disposizioni del decreto abrogato. In particolare, le disposizioni derogatorie di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L n 654 1994 sono state sostituite da quelle contenute nei commi 3 e 4 del citato art 13 della predetta legge n 724/1994 qui di seguito riportati

«3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:

a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera *b)*, sempreché dalla predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato;

b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso per il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;

e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

g) ai lavoratori privi di vista».

Art. 8.

1. *Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.*

2. *Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subìti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di*

raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di cui all'articolo 2, al Ministro della sanità e alle regioni interessate.

Art. 9.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, *e comunque non oltre il 30 giugno 1995*, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata *dall'ente territorialmente competente*, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 225/1992 disciplina l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

— Il D.P.R. n. 613/1994 approva il regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, emanato in attuazione del comma 3 dell'art. 18 della citata legge n. 225/1992.

Art. 10.

1. *Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:*

a) *rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;*

b) *ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;*

c) *ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;*

d) *anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.*

2. *Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.*

3. *La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.*

4. *Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.*

5. *Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo che segue:*

a) *fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;*

b) *fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;*

c) *fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;*

d) *fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.*

6. *La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.*

7. *I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.*

8. *Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.*

9. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. Le disponibilità non utilizzate possono*

essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su indicazione del Comitato di cui all'articolo 2.

10. *Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

11. *I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.*

12. *Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.*

13. *Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.*

Riferimenti normativi.

— Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo ovvero il contenuto delle disposizioni della legge n. 185/1992 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 2 (*Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale*). — 1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 3 e la relativa richiesta di spesa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

L'art. 3 della medesima legge al comma 1 fissa nella misura non inferiore al 35% la percentuale dei danni per i quali le aziende agricole, singole e associate, hanno titolo agli interventi rivolti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, previsti dallo stesso art. 3, nonché dagli articoli 4 e 5 della predetta legge.

L'art. 5 della stessa legge stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determini la percentuale dell'esonero del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle aziende agricole che abbiano subito danni nella produzione in conseguenza di eventi calamitosi, in una misura compresa tra un minimo del 20 per cento ed un massimo del 50 per cento, suscettibile di un ulteriore aumento del 10 per cento qualora i danni alla produzione subiti dalle predette aziende si verifichino per due o più anni consecutivi.

— La legge n. 87/1990 reca interventi urgenti per la zootecnia.

— Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 140/1992 (Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per le operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale), come modificato dall'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, prevede che: «Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi mutui *decennali* a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di lire 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve».

— Il comma 1-*ter* dell'art. 1 del D.L. n. 149/1993 (Interventi urgenti in favore dell'economia), aggiunto dalla legge di conversione, così recita: «Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno».

- Il D L. n. 328/1994 reca: «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art 4. - 1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; all'80 per cento per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; al 45 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per le comunità montane, per le province e per le regioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato non potrà comunque eccedere quello risultante da un concorso dello Stato pari al 50 per cento per tutti i mutui.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

4 Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 3 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 5 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

7 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro del tesoro».

Art. 11.

1. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, appartenenti a dette regioni, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento, la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Riferimenti normativi:

— Gli enti indicati dall'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sono gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità.

- Il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), come modificato dall'art. 4 del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, è il seguente:

«Art. 20. — 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30 000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione [a norma dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 396/1993 sopra citato è soppresso il nucleo di valutazione istituito presso il Ministero della sanità, *n d.r.*] costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 oper cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a), b), c);*

f) realizzazione di 140 000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo *standards* che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di *standards* dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cuu al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10 000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione.

5-bis. *Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli* standards *ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.*

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a trentotto anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988».

— L'art. 2 della legge n. 135/1990 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, è così formulato:

«Art. 2 *(Interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni).* — 1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalità di cui al presente articolo.

2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della sanità, sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

3. Il CIPE, su proposta del Minsitro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra società con idonea qualificazione uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE è resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari è stipulata dal Ministro della sanità sentito il Ministro dei lavori pubblici.

4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilità e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresì, mediante la previsione di penalità contrattuali, di eventuali carenze progettuali, nonché del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire.

5. *(Abrogato).*

6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a venti miliardi o nell'eventualità di opere da realizzare in sedi con lavori già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonché gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di più alta qualificazione.

7. *(Abrogato)*».

La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1991, n. 6 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma secondo dell'articolo di cui sopra, nella parte in cui non prevede che le regioni e le province autonome interessate sono preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.

Art. 12.

1. *I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.*

2. *Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.*

3. *I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.*

4. *I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.*

5. *Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.*

6. *Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni.*

Art. 12-*bis*.

1. *Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.*

2. *Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.*

3. *Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.*

4. *Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati*

possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

5. *All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 1995 in 10 miliardi di lire per i commi 1 e 2 e in 200 milioni di lire per i commi 3 e 4, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995.*

Riferimenti normativi

— Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La legge n. 952/1977, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, modifica le norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e altre norme in materia di imposte di registro.

Art. 13.

1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attività il cui svolgimento è subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validità di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare del predetto documento.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è eseguita, entro ventiquattro ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validità, all'esercizio dei diritti e delle attività inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione è inviata, a cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 20 (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunta la propria firma».

Art. 14.

1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'articolo 783 del codice civile indipendentemente dal valore della donazione. L'accettazione delle donazioni è effettuata con provvedimento dell'amministrazione pubblica interessata, in deroga alle vigenti disposizioni. Agli atti di donazione non si applica l'imposta sulle donazioni. Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle donazioni ne dispongono nel rispetto della destinazione indicata dai donatori.

2. *I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.*

2-bis. *I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi.*

Riferimenti normativi

Si trascrive il testo dell'art. 783 del codice civile:

«Art. 783 (*Donazioni di modico valore*). — La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante».

Art. 14-*bis*.

1. *Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2,*

effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

2. *Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.*

3. *Per «popolazioni del nord Italia» di cui al comma 1 si intendono persone fisiche; persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.*

4. *Non possono essere inseriti nei decreti di cui al comma 2 le fondazioni, le associazioni o gli enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.*

5. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 12-*ter* del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ha inserito, dopo il comma 4, i seguenti commi:

«4-*bis*. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.

4-*ter*. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'imposta sulle donazioni.

4-*quater*. Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995».

- La legge n. 222/1985 reca: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi». Si trascrive il testo del relativo art. 47:

«Art. 47. — Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica».

Art. 15.

1. È autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il valore è costituito dall'importo di lire 750, da utilizzare per affrancatura, più lire 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di lire 750.

4. L'Ente poste italiane provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Nessun compenso spetta all'Ente poste italiane per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 16.

1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga alle vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti stessi.

Art. 17.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 624/1994, contenente disposizioni analoghe al presente decreto, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1994, perché integralmente sostituito dal decreto qui pubblicato, come prevede il presente articolo.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A1074

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 gennaio 1995, n. 3/95.

Art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Aggiornamento dei dati di cui alle direttive-circolari n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994, riguardanti: «Requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, operanti nelle amministrazioni pubbliche».

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere - E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio di coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza

Alla Presidenza della Repubblica
Segretariato generale
Palazzo del Quirinale

1. *Premessa.*

In merito all'argomento indicato in oggetto, si richiamano le precedenti direttive-circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 52 del 4 marzo 1994.

È stato già precisato nelle direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 che, fino a quando non interverrà l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle amministrazioni pubbliche continua ad applicarsi, per espressa previsione legislativa — sia pure in via transitoria ed anche per le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale —, la disciplina vigente nel settore pubblico in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ha ridisegnato la disciplina delle relazioni sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, introducendo, per quanto interessa in questa sede nuove disposizioni per l'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico.

Il citato art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993 modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha infatti disposto che:

1) la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale;

2) fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46 le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non si sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8. (L'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 29/1993 dispone che «i contratti collettivi decentrati sono stipulati ..., per la parte sindacale da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale ...»).

In applicazione delle riportate disposizioni del decreto legislativo n. 29/1993, le vigenti «regole per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel pubblico impiego» — che «restano in vigore e si applicano» in via transitoria — sono quelle definite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1988), i cui criteri sono stati specificati dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991) e ribaditi dalla direttiva-circolare n. 15/1993 del 16 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993) e dalla direttiva-circolare n. 4/1994 del 28 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1994).

Al riguardo si ritiene opportuno segnalare anche che la consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nelle amministrazioni pubbliche — rilevata con le procedure, le modalità ed i parametri quantitativi e qualitativi di cui alle indicate direttive-circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cui compete il predetto accertamento viene in rilievo (come precisato nelle stesse direttive-circolari) in tutte le «circostanze in cui è necessaria l'individuazione dell'effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi».

2. *Disposizioni operative per l'anno 1994.*

Al fine di procedere all'aggiornamento dei dati sulla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego, le amministrazioni pubbliche in indirizzo sono invitate a trasmettere, in riferimento a ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale operante nel settore del pubblico impiego, i dati relativi alle variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1994, nella consistenza associativa delle predette confederazioni e organizzazioni sindacali, per quanto attiene:

alle deleghe conferite alle amministrazioni pubbliche dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale;

alle adesioni ricevute in occasione di elezioni di membri sindacali nei procedimenti elettivi per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione e negli organismi collegiali similari (dati riferiti per ora alle ultime elezioni effettuate per i predetti organismi, tenuto conto della abrogazione delle relative norme a seguito delle disposizioni dell'art. 48 del decreto legislativo n. 29/1993).

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate altresì a comunicare le variazioni intervenute, nel corso dell'anno 1994, nella consistenza numerica:

a) del personale dirigente (relativamente al quale l'art. 46, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ha previsto, in riferimento a ciascun comparto di contrattazione collettiva, una «autonoma separata area di contrattazione»);

b) del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (relativamente al quale l'art. 46, comma 3, ha previsto una «apposita area di contrattazione»);

c) del personale appartenente alle «particolari categorie professionali», di cui al n. 4) e alla lettera *D)* del punto *b)* del paragrafo 3) della citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991;

d) del personale appartenente alle «specifiche articolazioni settoriali», di cui al n. 3 e alla lettera *C)* del punto *b)* del paragrafo 3) della predetta direttiva-circolare dell'11 marzo 1991;

e) del personale appartenente alle «specifiche tipologie professionali», di cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e alla citata direttiva-circolare n. 15/1993 del 16 aprile 1993;

f) di tutto il rimanente personale interessato.

Si precisa, inoltre, che *la ricognizione* delle «deleghe» per la ritenuta del contributo sindacale *deve riferirsi all'anno 1994* e deve essere effettuata *in relazione alla situazione risultante al 31 gennaio 1995*, in quanto a tale

data sono state registrate dalle amministrazioni pubbliche tutte le variazioni intervenute nel corso del predetto anno 1994.

I predetti dati dovranno essere trasmessi con ogni urgenza non oltre il 15 giugno 1995.

Per facilitare la trasmissione e la memorizzazione dei dati in parola, le amministrazioni pubbliche in indirizzo dovranno compilare e restituire, nel termine sopraindicato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le schede allegate alla presente direttiva-circolare.

3. *Norme per la compilazione delle schede da parte delle amministrazioni pubbliche.*

Per una corretta compilazione delle schede allegate le amministrazioni pubbliche sono invitate a seguire le seguenti istruzioni:

a) ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale;

b) la scheda contrassegnata dalla lettera *D1)* deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale;

c) la scheda contrassegnata dalla lettera *D2)* deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale;

d) la scheda contrassegnata dalla lettera *D3)* deve contenere solo i dati relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche che costituiscono specifiche «articolazioni settoriali» nell'ambito dei comparti «regioni - autonomie locali» ed «aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo» di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. (Il citato art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993 è stato modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, integrato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno trasformato in «enti pubblici economici» rispettivamente l'«Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» e l'«Ente nazionale per le strade - ANAS»);

e) la scheda contrassegnata dalla lettera *D4)* deve contenere solo i dati relativi al personale non dirigente appartenente a «particolari categorie» con specificità professionale;

f) la scheda contrassegnata dalla lettera *D5)* deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale appartenente a «specifiche tipologie professionali»;

g) la scheda contrassegnata dalla lettera *D)* si riferisce a tutto il rimanente personale interessato, con esclusione quindi del personale indicato nelle precedenti lettere *b), c), d), e)* ed *f)*;

h) le schede relative al personale appartenente al comparto «università» devono contenere dati separati, rispettivamente per il personale docente e ricercatore, con qualifica dirigenziale e per il restante personale.

Le schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alle schede *D1), D2), D3), D4)* e *D5)*, il numero del rispettivo personale interessato.

A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, per quanto riguarda le «deleghe» per la ritenuta dei contributi sindacali si raccomanda di inviare esclusivamente dati numerici, in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi del personale delegante.

4. *Trasmissione delle schede compilate.*

Si richiama nuovamente la particolare attenzione sulla più stretta osservanza del citato termine del 15 giugno 1995, tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha necessità di avere costantemente aggiornati i dati sulla rappresentatività sindacale, in quanto — come già messo in rilievo anche in precedenza — i criteri ed i parametri contenuti nelle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 (espressamente richiamati quali parte integrante anche della presente direttiva-circolare vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari), in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale», atteso «che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi».

Si mette poi in particolare evidenza che entro lo stesso termine, del 15 giugno 1995, ai sensi dell'art. 8, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni pubbliche in indirizzo «sono tenute» ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentatività sindacale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono.

In proposito, in tutte le precedenti citate direttive-circolari sull'argomento non si è mancato di mettere in particolare evidenza che l'avvenuta comunicazione dei dati in parola alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali deve risultare dalle suindicate schede *D), D1), D2), D3), D4)* e *D5)*, sulle quali dovrà essere assolutamente annotato in calce che le stesse sono state contestualmente inviate anche alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.

Ogni scheda, inoltre, deve essere sottoscritta dal rappresentante sindacale dell'organizzazione sindacale cui si riferisce, operante nell'amministrazione.

Al fine di evitare contestazioni di sorta circa l'invio contestuale delle predette schede ai sindacati cui essi si riferiscono, si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza di quest'ultima modalità operativa.

In proposito, si ritiene opportuno richiamare ancora una volta alla particolare attenzione delle amministrazioni pubbliche la considerazione che la comunicazione dei predetti dati alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono — oltre che costituire l'adempimento di un preciso disposto normativo, che non puo essere disatteso anche per le conseguenti connesse responsabilità — risponde certamente alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola in maniera significativa lo svolgimento di corrette relazioni sindacali.

Infatti — come evidenziato anche in tutte direttive-circolari indicate in oggetto — il porre le confederazioni e le organizzazioni sindacali in condizioni di conoscere gli elementi per l'accertamento della maggiore rappresentatività permette alle confederazioni ed alle organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare — documentando appositamente — alle amministrazioni pubbliche in indirizzo gli eventuali errori od omissioni che, ove accertati, determineranno da parte di tali amministrazioni le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate in modo che il predetto Dipartimento possa procedere a sua volta alle relative correzioni ed integrazioni dei dati precedentemente comunicati e registrati.

Fermo restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere nella loro qualità di presidenti dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le modalità in precedenza indicate ed a trasmetterle con ogni urgenza e comunque non oltre il predetto termine del 15 giugno 1995, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e contestualmente e alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono.

5. *Notizie richieste ai sindacati.*

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di giugno 1995, una documentazione ricognitiva, completa ed aggiornata della propria regolamentazione interna, in particolare, per quanto attiene:

a) all'atto costitutivo;

b) allo statuto attualmente vigente;

c) alla struttura organizzativa;

d) alla elencazione delle sedi associative, distinte per comparto, per area per categorie e per territorio;

e) al numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni pubbliche, distinti per comparto, per area e per amministrazioni di appartenenza;

f) alle adesioni ricevute ed al rapporto con il numero complessivo dei votanti in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinte per comparto, per area e per amministrazioni (ovviamente anche tali dati — come già segnalato in precedenza — devono essere riferiti per ora alle ultime elezioni effettuate per i predetti organismi, tenuto conto della abrogazione delle relative norme a seguito delle disposizioni dell'art. 48 del decreto legislativo n. 29/1993).

La comunicazione delle notizie richieste potrà essere effettuata da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali compilando le allegate schede *A1), A2), B)* e *C)*, predisposte per consentire una tenuta costantemente aggiornata del «repertorio» delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti.

* * *

Come già evidenziato anche nelle precedenti citate direttive-circolari, fino a quando non saranno definite — ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — nuove modalità e regole per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego e fino a quando non sarà data applicazione — per quanto concerne la contrattazione collettiva decentrata — a quanto previsto dall'art. 45, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, le amministrazioni pubbliche interessate procederanno direttamente ad individuare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede locale nei termini indicati nella richiamata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991.

Tale individuazione va effettuata dalle predette amministrazioni pubbliche in base ai dati in loro possesso, che sono stati comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e contestualmente ai sindacati interessati, con le modalità indicate nella presente direttiva-circolare.

* * *

I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 15 giugno 1995 per la compilazione e la trasmissione delle schede allegate seguendo le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare.

Il Ministro: URBANI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 79

Scheda A/1 **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI

Confederazione sindacale (a) .... sigla

Sede: Via .... tel. fax ....

Comune: prov: c.a.p. ....

Atto costitutivo (data) .... statuto (data)

Organizzazioni sindacali aderenti (b) ....

....

Segretario generale .... tel.

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Denominazione per esteso
(b) Compilare anche la scheda A2 per ogni organizzazione sindacale aderente.

Scheda A/2 **Sindacati** **(da compilarsi solo da parte dei sindacati)**

IDENTIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Organizzazione sindacale (a) .... sigla ....

Sede: Via .... tel. fax ....

Comune: .... prov. .... c.a.p. ....

Atto costitutivo (data) .... statuto (data) ....

Aderente alla confederazione sindacale (a) ....

....

Comparto (b) ....

Segretario generale .... tel. ....

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... **fax** ....

(a) Denominazione per esteso
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

Scheda B **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELLE SEDI ASSOCIATIVE

Sindacato (a) .... sigla

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE (sedi periferiche)

Via	Comune	Provincia	C.a.p.	Telefono	Comparto (b)	Categorie rappresentate

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Denominazione per esteso.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993,n. 593.

Scheda C Sindacati (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI, ALLE DELEGHE ED ALLE ADESIONI RICEVUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI

Sindacato (a) .... sigla ....

Amministrazione .... Comparto (b) ....

Numero iscritti .... numero deleghe .... numero voti ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (c)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero iscritti	Numero deleghe	Numero voti

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Denominazione per esteso.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.
(c) Da compilare soltanto da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali con organizzazione distribuita sul territorio.

Scheda D **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONFEDERAZIONI
ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Amministrazione .... provincia ....

Comparto (b) .... numero dipendenti (c) ....

Sindacato (d) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (d) .... sigla ....

Numero deleghe (e) .... numero voti ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (f)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

(c) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda,con esclusione del personale della dirigenza medica e veterinaria,del personale con qualifica dirigenziale, del personale di qualifica dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali", del personale appartenente a "particolari categorie" con specificità professionale, del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche "articolazioni settoriali".

(d) Denominazione per esteso.

(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale indicato al punto (c).

(f) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....
alla organizzazione sindacale di categoria il ....
alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/1 **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni).**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI ALL'APPOSITA AREA DI CONTRATTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 46, COMMA 3 ,DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993.

Amministrazione (b) ....

Numero dipendenti dirigenti medici e veterinari (c) ....

Sindacato (d) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (d) .... sigla ....

Numero deleghe (e) ....

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti medici e veterinari.

(b) Indicare l'amministrazione cui la scheda si riferisce (USL,Istituto zooprofilattico, ecc.).

(c) Numero complessivo dei dipendenti medici e veterinari attualmente in servizio presso l'Amministrazione cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale appartenente a "specifiche tipologi ie professionali" (veterinari, medici del territorio, radiologi).

(d) Denominazione per esteso.

(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda con esclusione del personale indicato al punto (c)

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....
alla organizzazione sindacale di categoria il ....
alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/2 Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DIRIGENTI DI CUI ALLE "AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE" PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO DI CUI ALL'ART., 46, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993.

Amministrazione provincia

Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (b) .... N. dip.ti dirigenti (c) ....

Sindacato (d) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (d) .... sigla ....

Numero deleghe (e) .... numero voti ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (f)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593
(c) Numero complessivo dei dipendenti con qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda.
(d) Denominazione per esteso.
(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.
(f) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il
alla organizzazione sindacale di categoria il ....
alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/3 **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI CHE COSTITUISCONO"SPECIFICHE ARTICOLAZIONI SETTORIALI" CON CARATTERE DI ASSOLUTA PECULIARITA' NELL'AMBITO DEI COMPARTI "REGIONI - AUTONOMIE LOCALI" ED "AZIENDE ED AMM.NI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO", DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.P.C.M. 30 DICEMBRE 1993, N. 593. (L'art. 6 del D.P.C.M. n.593/1993 è stato modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, di conversione del decreto- legge 1 dicembre 1993, n.487, e del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno trasformato in "Enti Pubblici Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente Nazionale per le Strade" - ANAS).

Amministrazione .... provincia ....

Comparto (b) .... numero dipendenti (c) ....

Sindacato (d) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (d) .... sigla ....

Numero deleghe .... numero voti

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (e)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993,n.593. Indicare se trattasi del comparto di cui all'art. 5 ovvero di cui all'art.6 del D.P.C.M. n. 593/1993.

(c) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda.

(d) Denominazione per esteso.

(e) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....
alla organizzazione sindacale di categoria il ....
alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/4 **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE APPARTENENTE A "PARTICOLARI CATEGORIE" CON SPECIFICITA' PROFESSIONALE (b)

Amministrazione .... provincia ....

Comparto (c) .... numero dipendenti della particolare categoria (d) ....

Sindacato (e) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (e) .... sigla ....

Numero deleghe (f) .... Numero voti

Totale votanti del personale appartenente alla particolare categoria (h) ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (i)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli particolari categorie con specificità e rilevanza professionali.
(b) Specificare la particolare categoria (polizia municipale, personale laureato professionale, segretari comunali) cui si riferisce la presente scheda.
(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
(d) Numero complessivo dei dipendenti appartenenti alla particolare categoria con specificità e rilevanza professionale attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.
(e) Denominazione per esteso.
(f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti la "particolare categoria" rilasciate a favore della organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.
(g) Indicare il numero dei voti riguardanti la "particolare categoria" ottenuti dalla organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.
(h) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla " particolare categoria".
(i) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....
alla organizzazione sindacale di categoria il ....
alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/5 **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLE "SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI" NELL'AMBITO DELLE "AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (E PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA) IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO DI CUI ALL'ART. 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 (b)

Amministrazione .... provincia ....

Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (c) ....

Numero dipendenti appartenenti alla specifica tipologia professionale (d) ....

Sindacato (e) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (e) .... sigla ....

Numero deleghe (f) .... Numero voti (g) ....

Totale votanti del personale appartenente alla specifica tipologia professionale (h) ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (i)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a "specifiche tipologie professionali".

(b) Specificare la tipologia professionale (biologi, chimici, fisici, farmacisti, personale laureato prof.le, veterinari, radiologi, medici del territorio, avvocati, segretari comunali dirigenti, tecnologi, ricercatori)

(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993,n.593.

(d) Numero complessivo dei dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a "specifiche tipologie professionali" attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.

(e) Denominazione per esteso.

(f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale con qualifica dirigenziale appartenente alla "specifica tipologia professionale" rilasciate a favore dell'organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.

(g) Indicare il numero dei voti riguardanti il personale con qualifica dirigenziale appartenente alla "specifica tipologia professionale" ottenuti dalla organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.

(h) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla "specifica tipologia professionale".

(i) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il .... alla organizzazione sindacale di categoria il .... alla rispettiva struttura sindacale locale il .... La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

95A1073

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 7 febbraio 1995, n. 13.

Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Disposizioni in materia previdenziale.

Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni dell'I.N.P.D.A.P.

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

La legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», riserva il capo II alle disposizioni in materia previdenziale, disposizioni che modificano l'assetto della relativa disciplina quale risultava dalla precedente normativa.

La complessità della problematica in esame ed il succedersi di provvedimenti, spesso innovativi anche di aspetti fondamentali del complessivo trattamento pensionistico, rendono indispensabile fornire con urgenza direttive interpretative, del resto già preannunciate con la precedente circolare n. 19 del 19 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del successivo 24 dicembre.

1. SOSPENSIONE DEI PENSIONAMENTI ANTICIPATI.

L'art. 13, comma 1, della legge in esame sospende — a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995 — «l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti».

La norma sopra riportata conferma, prorogandolo fino al 30 giugno prossimo, il blocco delle pensioni anticipate previsto dal decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, abrogato dall'indicato art. 13, comma 9.

1.1. *Esclusioni.*

La sospensione dei pensionamenti anticipati prevista dall'art. 13, comma 1, non si applica ad una serie di ipotesi individuate dai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda gli iscritti all'INPDAP, i casi di deroga alla norma generale sono quelli già sanciti dal decreto-legge n. 654/1994, con la sola eccezione concernente i dipendenti per i quali la decorrenza della pensione era fissata al 24 dicembre 1994 e che, quindi, alla data di emanazione della legge in esame erano stati collocati in quiescenza.

Per completezza espositiva si riportano di seguito, con qualche breve commento, le ipotesi eccettuative, le quali, peraltro, erano state già elencate nella indicata circolare n. 19/1994:

cessazioni dal servizio per invalidità (inabilità) derivanti o meno da causa di servizio, ivi comprese quelle per inabilità relative alle mansioni svolte, quando la cessazione sia da ricondurre all'impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse. Si rammenta, ad ogni buon fine, che rientra nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione di appartenenza dell'iscritto accertare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'adozione dell'atto di cessazione dal servizio per invalidità;

iscritti con anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza. Al riguardo — premesso che, ai fini del conseguimento del requisito in parola, è utile tutta la contribuzione posseduta, ivi compresa quella derivante da riscatto e da ricongiunzione — si precisa che, secondo le disposizioni degli ordinamenti delle ex casse pensioni, ora amministrate dall'INPDAP, con la sola esclusione della ex casse pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, l'arrotondamento consentito può essere solamente quello mensile, con la conseguenza che 39 anni, 11 mesi e 16 giorni sono pari a 40 anni, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 274/1991; per l'ex cassa pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, invece, l'arrotondamento è ad anni interi, come si desume dalla tabella *A* allegata alla legge n. 16/1986 (allegato 1);

dipendenti (con particolare riferimento alle aziende municipalizzate, per quanto qui interessa) il cui periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994. Al riguardo va precisato che il predetto periodo di preavviso inizia a

decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda e che:

a) la citata circostanza deve essere certificata dall'ente datore di lavoro;

b) il periodo compreso fra la data iniziale del preavviso e quella di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi come periodo di preavviso lavorato agli effetti della fattispecie derogatoria;

pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie con riferimento a processi di ristrutturazione degli enti di appartenenza;

dipendenti eccedenti degli enti locali, per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno;

lavoratori privi della vista.

Alle ipotesi sopra indicate occorre aggiungere anche quella dei lavoratori che cessano dal servizio per assumere le funzioni di giudice di pace e ciò in forza della precisa prescrizione normativa contenuta nell'art. 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1994, n. 673.

A completamento del quadro sopra descritto è opportuno ricordare che si sottraggono al blocco coloro che cessano dall'impiego dopo il trattenimento in servizio disposto dagli enti di appartenenza oltre i tassativi limiti di età o di servizio previsti dalla vigente normativa (leggi 26 febbraio 1992, n. 54, 29 dicembre 1990, n. 407, 19 febbraio 1991, n. 50, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503); i predetti dipendenti non sono neppure soggetti alle riduzioni sancite dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutto ciò in considerazione del fatto che tali fattispecie configurano ipotesi di pensionamento di vecchiaia, come già precisato dalla circolare di questo Istituto del 14 gennaio 1994, n. 1, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1994.

1.2. *Decorrenza delle pensioni escluse dal blocco.*

La decorrenza delle pensioni escluse dal blocco può essere immediata, ossia dal giorno successivo a quello del collocamento a riposo, oppure differita in base all'art. 1, comma 2-*ter*, della legge n. 438/1992 che fissa la decorrenza delle pensioni di anzianità al 1° settembre di ogni anno; per quest'ultima ipotesi, la possibilità di deroga si è esaurita al 31 dicembre 1994.

La pensione ha sicuramente decorrenza immediata:

nei casi di cessazione per invalidità (inabilità);

nei casi dei dipendenti che cessano dal servizio per assumere le funzioni di giudice di pace e ciò in forza della richiamata disposizione normativa, la quale per motivi temporali fa riferimento al blocco delle pensioni di cui al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553 e non anche alle norme successive, ossia al decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, e alla legge in esame che detto blocco hanno prorogato.

Sembra invece che il trattamento pensionistico debba avere decorrenza differita nei casi sottoindicati, tenuto conto che la clausola derogatoria — prevista dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451 — è riferita esclusivamente agli iscritti all'INPS destinatari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 384/1992 convertito nella legge n. 438 dello stesso anno e quindi non può trovare applicazione nei confronti degli iscritti alle casse pensioni amministrate dall'INPDAP:

nei casi dei dipendenti il cui rapporto di lavoro è di natura privatistica e che al 28 settembre 1994 avevano in corso il periodo di preavviso (in particolare per le aziend municipalizzate);

nei casi di pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie (salvo che la deroga non si riferisca anche alla decorrenza) con riferimento a processi di ristrutturazione degli enti di appartenenza;

nei casi di dipendenti degli enti locali, per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno;

nei confronti dei lavoratori privi di vista.

Sul punto, peraltro, si fa riserva di fornire eventuali ulteriori precisazioni ove, a seguito di un più approfondito esame da effettuare congiuntamente con i Ministeri vigilanti, emerga un diverso e più favorevole orientamento.

Un discorso a parte deve essere fatto per coloro che «possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza». Nei confronti di costoro, ove tale anzianità di servizio rappresenti il limite tassativo posto dall'ente di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, la decorrenza è immediata, poiché si versa in ipotesi di pensione di vecchiaia; in caso contrario, invece, ove, indipendentemente dalla durata del servizio, il limite tassativo sia dato dall'età del dipendente e la cessazione avvenga a domanda dello stesso prima del compimento dell'età indicata, si è in presenza di una pensione anticipata (cioè di anzianità), con la conseguenza che la decorrenza della stessa resta differita. Ad ogni buon conto si rinvia alle precisazioni contenute nella circolare 23 luglio 1993, n. 16 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993) a proposito della distinzione fra «pensione di vecchiaia» e «pensione di anzianità».

1.3. *Cessazioni con trentacinque anni di servizio.*

Il comma 10 della legge in esame prevede che i lavoratori privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 di 35 anni di contribuzione, possono conseguire il trattamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1995 in base a criteri demandati ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro un onere massimo di lire 500 miliardi per l'anno 1995.

Si fa riserva, necessariamente, di nuove direttive.

2. Regime transitorio delle decorrenze delle pensioni di anzianità.

L'art. 13, comma 5, della legge n. 724 prevede la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico anticipato per coloro che avevano presentato la relativa domanda, debitamente accolta, entro il 28 settembre 1994, nonché per coloro che erano stati riammessi in servizio in base all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654. Rimane inteso che la suddetta facoltà è consentita anche a coloro che hanno revocato la domanda di pensione, come sarà successivamente specificato.

Tale regime transitorio stabilisce anzianità (contributive o di servizio) e date diverse per il conseguimento e la decorrenza della pensione:

a) dal 1° luglio 1995, per i dipendenti con anzianità non inferiore a 37 anni maturati al 28 settembre 1994;

b) dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti con anzianità non inferiore a 31 anni maturati al 28 settembre 1994;

c) dal 1° gennaio 1997, per i dipendenti con anzianità fino a 30 anni maturati al 28 settembre 1994.

Ai relativi trattamenti pensionistici — quando riguardano iscritti che li conseguono con una anzianità contributiva inferiore a 35 anni nelle ipotesi sub *b)* e sub *c)* - continuano ad applicarsi, se più favorevoli rispetto a quelle eventualmente in vigore alla data di decorrenza della pensione, le riduzioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (allegato 2), riduzioni che peraltro non si estendono ai dipendenti la cui domanda di pensionamento anticipato venne accolta dalle competenti amministrazioni prima del 15 ottobre 1993 (art. 11, comma 18, della menzionata legge n. 537/1993).

In quanto alle modalità di applicazione delle indicate riduzioni, si rinvia alle disposizioni impartite da questo Istituto con la circolare 18 febbraio 1994, n. 4.

3. REVOCA DELLE DOMANDE DI PENSIONAMENTO.

L'art. 13, comma 8, della legge in esame prevede per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche «... la facoltà di revocare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (ossia entro il 31 gennaio di quest'anno), le domande di pensionamento ancorché accettate dagli enti di appartenenza».

Siffatta disposizione non può che essere interpretata nel senso che debba essere concessa a tutti i dipendenti che abbiano prodotto domanda di collocamento a riposo, debitamente accolta entro il 28 settembre 1994, la facoltà di revocarla, ovvero di rettificarla in punto alla data di cessazione dal servizio, e ciò per farla coincidere con le nuove decorrenze fissate dal quinto comma dello stesso art. 13.

Per quanto concerne i casi di riassunzione previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 654 — peraltro non confermati dalla legge n. 724 — viene precisato dall'art. 13, comma 8, della stessa legge che «... la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo» (a titolo di esempio, benefici ex art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336).

È appena il caso di precisare infine che nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio prima del 28 settembre 1994 nulla è innovato in ordine all'applicazione delle altre norme vigenti in materia dei singoli ordinamenti.

4. ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA.

L'art. 11 della legge in esame sostituisce la tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con una nuova tabella (allegato 3), che stabilisce una diversa scansione temporale per l'elevazione graduale dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia in base alla quale il limite di età aumenta di un anno ogni diciotto mesi invece che ogni ventiquattro, consentendo così di anticipare il raggiungimento del limite di regime, fissato in sessantacinque anni per gli uomini ed in sessanta per le donne. Restano fermi i più elevati limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 (art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

5. ATTIVITÀ USURANTI.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 724 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, dovrà ridefinire entro il 31 gennaio 1995 l'elenco delle attività usuranti per ridurre, in favore delle categorie adibite a tali attività, l'età per il pensionamento di vecchiaia.

Al riguardo si rammenta che il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ha introdotto, in favore dei lavoratori addetti alle attività usuranti, il beneficio di

anticipare il limite di età pensionabile in ragione di due mesi per ogni anno di occupazione fino ad un massimo di sessanta mesi complessivi ed ha rinviato ad un apposito decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'individuazione delle mansioni nonché la determinazione delle aliquote contributive per la copertura degli oneri.

6. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI.

Ai sensi dell'art. 14 della legge in esame il termine stabilito al 1° novembre di ogni anno dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni, per la perequazione automatica delle pensioni — legata unicamente all'indicizzazione dei prezzi al consumo — viene differito al 1° gennaio successivo all'anno di riferimento; la prima decorrenza utile, pertanto, è quella del 1° gennaio 1996.

7. MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE.

In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle varie gestioni previdenziali, ivi comprese quelle esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, come quelle amministrate dall'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1995 «la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita» (art. 15, comma 3), della legge n. 724/1994); viene modificato così il calcolo della pensione, come previsto dall'art. 3, lettera *a)*, della legge 26 luglio 1965, n. 965, con la conseguenza che, indipendentemente dal motivo della cessazione dal servizio, la misura del trattamento di pensione è ora interamente legata all'anzianità di servizio.

Vengono meno, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni, con il risultato che non vi sarà più nessuna distinzione tra coloro che cessano dal servizio per dimissioni e quelli che vengono posti in quiescenza d'ufficio ovvero per inabilità assoluta o relativa alle mansioni ovvero per morte.

Altra rilevante novità è introdotta dal comma 4 dell'articolo 15 della legge in esame, il quale estende alle pensioni di riversibilità in favore dei superstiti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni le aliquote più favorevoli previste nell'assicurazione generale obbligatoria (le nuove misure sono pari al 60 per cento della pensione diretta alla vedova sola, all'80 per cento alla vedova con un orfano, e così via esemplificando).

Inoltre, con il comma successivo viene sancito che la modalità di calcolo della pensione annua lorda con relativa corresponsione della indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni è «... applicabile solamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di riversibilità ad esse riferite». È opportuno precisare al riguardo che siffatta disposizione si applica nei confronti dei superstiti dei collocati a riposo entro il 1994, indipendentemente da quella che sarà la data di decesso del pensionato e non può essere applicata in favore di superstiti che siano già in godimento di pensione di riversibilità alla data del 31 dicembre 1994.

8. ALIQUOTE DI RENDIMENTO.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724, l'aliquota di rendimento, ai fini del calcolo della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fissata al 2 per cento, è estesa alle ex casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza, quale regime esclusivo.

Con tale norma, per i servizi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995, vengono soppresse le aliquote pensionistiche contenute nell'allegato *A* alla legge 26 luglio 1965, n. 965.

Poiché gli ordinamenti delle gestioni pensionistiche amministrate, con esclusione di quella relativa alla cassa per le pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, prevedono la valutazione del servizio utile ai fini della misura della pensione in anni e mesi, è necessario individuare il valore dell'aliquota di rendimento anche in presenza di frazioni di anno.

Tale valore viene determinato:

1) sommando il numero degli anni interi maturati dal 1° gennaio 1995 al risultato della divisione tra il numero dei mesi residui e 12;

2) moltiplicando il valore ottenuto al punto 1) per l'aliquota pensionistica pari al 2 per cento.

In sintesi:

$$0{,}02\ (a + \frac{m}{12})$$

dove a = numero anni interi;

m = numero mesi residui.

Il risultato sarà arrotondato alla quinta cifra decimale.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella determinazione del servizio utile, ai fini della misura, maturato dal 1° gennaio 1995. Infatti tale valore risulterà dalla differenza tra il servizio utile complessivo, ai fini della misura, alla data di cessazione e l'analogo servizio valutato al 31 dicembre 1994.

L'aliquota corrispondente sarà sommata a quella prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 965, relativamente al servizio maturato al 31 dicembre 1994. Il risultato costituisce l'aliquota riferita al servizio totale da sostituire al simbolo A dell'espressione valida per il calcolo indicata nella circolare di questo Istituto 14 gennaio 1994, n. 1 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1994 che si trascrive per memoria:

$$Pd = RcA'a,m + Rcm\ (Aa,m - A'a,m),$$

facendo presente che, in luogo della retribuzione pensionabile, sono state indicate le retribuzioni contributive (Rc,Rcm) in ossequio a quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724.

Si precisa, infine, che gli aspetti operativi derivanti dall'applicazione della legge n. 724 saranno oggetto di un'apposita circolare in corso di elaborazione.

9. COMPUTO NELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE.

L'art. 16 della legge n. 724 ha disposto la rimodulazione dell'inserimento della indennità integrativa speciale nella buonuscita prevista dalla legge n. 87/1994, il cui articolo 3, comma 3, viene così sostituito:

per i cessati dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986, entro il 1995;

per i cessati dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988, entro il 1996;

per i cessati dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, entro il 1997;

per i cessati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992, entro il 1998;

per i cessati dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994, entro il 1999.

Il commissario: SEPPIA

ALLEGATO 1

Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti
0	0,23865	8	0,29865
1	0,24456	9	0,30819
2	0,25093	10	0,31819
3	0,25775	11	0,32865
4	0,26502	12	0,33955
5	0,27275	13	0,35091
6	0,28093	14	0,36273
7	0,28956	15	0,37500

Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti
16	0,38800	29	0,65507
17	0,40200	30	0,68133
18	0,41700	31	0,70760
19	0,43300	32	0,73387
20	0,45000	33	0,76013
21	0,46500	34	0,78640
22	0,48700	35	0,81266
23	0,50700	36	0,83893
24	0,52800	37	0,86520
25	0,55000	38	0,89146
26	0,57627	39	0,91773
27	0,60253	≥40	0,94400
28	0,62880		

ALLEGATO 2

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35

ALLEGATO 3

ETÀ RICHIESTA
PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Periodo di riferimento	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995	61° anno	56° anno
dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996	62° anno	57° anno
dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998	63° anno	58° anno
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999	64° anno	59° anno
dal 1° gennaio 2000 in poi	65° anno	60° anno

95A1099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio della convocazione del Parlamento in seduta comune

La quarta seduta comune della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, fissata per giovedì 23 febbraio 1995, alle ore 15,30, per procedere alla votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale, è rinviata ad altra data.

95A1171

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1616,85
ECU	2051,62
Marco tedesco	1095,06
Franco francese	314,26
Lira sterlina	2551,39
Fiorino olandese	976,59
Franco belga	53,155
Peseta spagnola	12,503
Corona danese	277,10
Lira irlandese	2546,22
Dracma greca	6,940
Escudo portoghese	10,548
Dollaro canadese	1155,72
Yen giapponese	16,617
Franco svizzero	1292,96
Scellino austriaco	155,59
Corona norvegese	248,77
Corona svedese	221,16
Marco finlandese	354,11
Dollaro australiano	1197,28

95A1172

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Russia cristiana, in Milano

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 9 gennaio 1995, alla Fondazione Russia cristiana, con sede in Milano, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato il relativo statuto.

95A1077

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto per la storia dell'arte lombarda, in Milano

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 gennaio 1995, all'Istituto per la storia dell'arte lombarda, con sede in Milano, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato il relativo statuto.

95A1078

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Accademia di scienze, lettere e arti, in Palermo

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 20 gennaio 1995, all'Accademia di scienze, lettere e arti, con sede in Palermo, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato il relativo statuto.

95A1079

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Novatecno - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno.

Con provvedimento ministeriale in data 13 gennaio 1995 il sig. Menotti Domenici è stato nominato liquidatore della cooperativa «Cooperativa Novatecno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno in sostituzione del sig. Roberto Berti ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

95A1080

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Vior S.p.a., con sede in Vicenza, via Riviera Berica n. 804, assegnataria del marchio «640 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quattordici punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

95A1081

Autorizzazione alla società «Trirevi S.r.l.», in Trapani, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995, la società «Trirevi S.r.l.», con sede legale in Trapani, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A1082

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° febbraio 1995-1° agosto 1995 del prestito obbligazionario «Soppressione Efim 1° agosto 1994-1° agosto 1999» a tasso variabile.

Si rende noto che, per il periodo 1° febbraio 1995-1° agosto 1995, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° agosto 1994-1° agosto 1999 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, nella misura del 5%.

95A1113

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Veglie e Sternatia

La giunta della regione Puglia con atto n. 8736 del 20 dicembre 1994, esecutivo a norma di legge, ha approvato con prescrizioni le varianti al piano regolatore generale del comune di Veglie (Lecce) concernente l'individuazione di aree produttive.

La giunta della regione Puglia con atto n. 8735 del 20 dicembre 1994, esecutivo a norma di legge, ha approvato il progetto in variante al piano regolatore generale del comune di Sternatia (Lecce), concernente i lavori di completamento funzionale della s.s. Adriatica tronco Lecce-Maglie dal km 957 + 000 al km 981 + 000.

95A1102

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 8 febbraio 1995 recante: «Elevazione dell'importo delle vincite del gioco del lotto pagabili dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la giocata». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 13, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto capoverso delle premesse, dove è scritto: «Ritenuto che motivi di efficienza della gestione di miglioramento del servizio reso all'utenza, ...», si legga: «Ritenuto che motivi di efficienza della gestione *e* di miglioramento del servizio reso all'utenza, ...».

95A1104

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **336.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 4 0 9 5 *